



Determinazione del Presidente del 23.01.2023- 1
n. 1

OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2023 N. 197 DEL 29/12/2022 - STRALCIO DEI RUOLI FINO A 1.000 EURO

IL PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs. n. 219 del 25.11.2016 che modifica la L. 580/1993 e s.m.i., in particolare l'art. 16 comma 2 il quale prevede che il Presidente in caso d'urgenza possa provvedere agli atti di competenza della Giunta camerale da sottoporre alla ratifica della stessa alla prima riunione utile;

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Treviso - Belluno approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 15 del 24 ottobre 2022, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e dei Servizi, approvato con delibera consiliare n. 20 del 2 dicembre 2016, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti;

RICHIAMATO l'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 33/2022 che riporta in allegato la nuova struttura organizzativa dell'Ente con l'indicazione dei dirigenti e dei loro collaboratori responsabili di ciascuna Area funzionale, Settore, Ufficio, Unità operativa;

VISTO l'articolo 1, comma 227 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023), in vigore dal 01/01/2023, che dispone che per i debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, quindi le camere di commercio, l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, limitatamente alle somme dovute a titolo di: a) interessi per ritardata iscrizione a ruolo; b) sanzioni; c) interessi di mora (di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973);



Determinazione del Presidente del 23.01.2023- 2
n. 1

VISTO che suddetto comma 227 specifica che *“Tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”*;

VISTO il comma 228 del medesimo articolo 1 il quale dispone che per le sanzioni amministrative *“...diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ... le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”*;

DATO ATTO che il comma 229, dispone che gli enti creditori come le Camere di commercio possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento parziale di cui al comma 227 e 228 (evitando di conseguenza l’annullamento delle sanzioni e degli interessi dovuti) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da comunicare all’Agente della riscossione, con le modalità da questi previste sul proprio sito internet, entro lo stesso termine e dando contestualmente notizia dell’adozione del predetto provvedimento mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

TENUTO CONTO infine che a norma del successivo comma 230, dal 1° gennaio 2023 e fino alla data del 31 marzo 2023 è comunque sospesa la riscossione dell’intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 e a tali debiti non si applicano gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973;

CONSIDERATO ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 359 dell’11/5/2001, ogni impresa iscritta o annotata al Registro Imprese è tenuta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) della Legge 580/1993, al pagamento del diritto annuale alle Camere di commercio;

TENUTO CONTO che ai sensi del Decreto del Ministero delle attività Produttive, n. 54 del 27 gennaio 2005, *“Regolamento relativo all’applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell’art. 5-quater, comma 2, della Legge n. 27 del 21/02/2003”*, l’art. 8 dispone che *“Le sanzioni previste dal presente regolamento sono irrogate dalla Camera di commercio competente per territorio, nei casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale, nelle misure previste dall’art. 4 del presente regolamento, nonché nei casi di maggiore ammontare del diritto annuale accertato sulla base delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 4 del presente regolamento”*, e l’art. 10 altresì dispone che *“L’atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avviene la violazione”*;



Determinazione del Presidente del 23.01.2023- 3
n. 1

CONSIDERATO altresì che la Camera di Commercio emette ordinanze ingiunzione di pagamento a seguito di verbali elevati da vari organi di controllo (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Registro delle Imprese, ecc..) per la violazione di norme in diversi settori, (tra i quali ritardati/omessi depositi al Registro Imprese e al REA, etichettatura e informazione al consumatore; sicurezza e conformità CE di prodotti soggetti a direttive comunitarie quali ad es. giocattoli, dispositivi elettrici, ecc. ; mancata iscrizione a Ruoli, Tutela Made in Italy; contratti negoziati fuori dai locali commerciali; contratti a distanza, norme per la sicurezza degli impianti; attività autoriparazione, strumenti metrici, metalli preziosi);

PRESO ATTO che per quanto riguarda le sanzioni amministrative nessuna decisione compete alle camere per quelle sanzioni che, pur comminate dalle camere, vanno a beneficio dell'Erario, che è l'ente creditore;

TENUTO CONTO che per sanzioni quali quelle irrogate in materia di REA, l'Ente camerale è chiamato a decidere per quanto riguarda i soli interessi;

CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dalla norma, l'eventuale adesione allo stralcio dei singoli ruoli emessi di alcune somme, che non sono mai ingenti, non comporta l'annullamento del ruolo che dovrà comunque essere eseguito, generando sempre costi a carico delle Camere;

VISTO il Decreto del 21 novembre 2000 riguardante "Fissazione della misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettante ai concessionari del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, e relative modalità di erogazione ai sensi dell'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.", che prevede, nella tabella A, che per i crediti fino a Lit. 2.000.000 (€ 1.032,91), solitamente i crediti dei ruoli del diritto annuale camerale, le spese relative alle procedure esecutive siano determinate in misura fissa;

RICORDATO che per effetto del D.L. n. 119/2018, sono già stati annullati automaticamente (senza possibilità di scelta alcuna) i ruoli, fino a € 1.000,00, consegnati all'Agenzia Entrate Riscossione dal 1^a gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (comprensivi di diritto annuale, oltre che sanzioni e interessi) e, per effetto del D.L. n. 41/2021, i ruoli fino a € 5.000,00, consegnati agli Agenti di riscossione nello stesso periodo, ad alcune specifiche condizioni di reddito;

TENUTO CONTO che per la Camera di Commercio di Treviso - Belluno il periodo a cui fare riferimento riguarda per il diritto annuale i ruoli affidati nel periodo 1^a gennaio 2011-31 dicembre 2015 (riferiti alla competenza 2008-2012) e per le violazioni REA i ruoli affidati nel periodo 2000-2015;



Determinazione del Presidente del 23.01.2023- 4
n. 1

TENUTO CONTO altresì che la Legge di Bilancio 2023 prevede, all'art. 1, comma 222, lo stralcio automatico dei debiti affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, e che quindi non saranno più emesse cartelle di intimazione di pagamento con tributi di competenza di altri enti (cosiddette cartelle multientri), ma solo con il diritto annuale camerale;

CONSIDERATO che quindi anche la spesa sostenuta dall'Agenzia Entrate Riscossione non sarà più ripartita fra enti diversi, ma è presumibile ipotizzare che verrà caricata solo in capo all'Ente camerale;

DATO il ridotto impatto dell'eventuale stralcio sul debitore e l'onere invece pieno sulle Camere;

RITENUTO OPPORTUNO inoltre ricordare che i commi da 231 a 248 consentono e disciplinano la definizione agevolata (cd. rottamazione delle cartelle) dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;

PRESO ATTO che nella definizione agevolata l'iniziativa di aderirvi spetta al debitore e il rapporto intercorre direttamente con l'Agente della riscossione e che gli esiti delle definizioni agevolate saranno comunicati dall'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2028;

CONSIDERATO quindi che il non aderire allo stralcio dei ruoli fino a mille euro non comporta un danno per le imprese, dato che hanno sempre la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata dei ruoli pendenti, anche per cifre superiori a mille euro;

TENUTO CONTO che la norma stabilisce che, qualora si ritenesse di aderire allo stralcio, si ricorda che le somme alle quali si rinunciarebbero devono essere coperte in bilancio con l'utilizzo dell'apposito fondo per la svalutazione dei crediti; in caso il fondo non fosse capiente, la copertura deve essere trovata all'interno del bilancio di previsione, riducendo le spese programmate;

PRESO ATTO che i crediti con riferimento ai ruoli dal 2011 al 2015 per diritto, sanzioni e interessi, relativi ai periodi di competenza dal 2008 al 2012, nel bilancio della Camera di Commercio di Treviso - Belluno risultano completamente svalutati;

ATTESO che nell'ipotesi oggetto della presente determina ovvero di non adesione allo stralcio, l'impatto sulle risorse umane da impiegare risulta non rilevante;

RITENUTO pertanto che l'adesione non porti alcun effettivo beneficio e che non sia conveniente per la Camera di commercio di Treviso - Belluno procedere con l'annullamento dei ruoli affidati



Determinazione del Presidente del 23.01.2023- 5
n. 1

all'Agente della riscossione dal 1^a gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per le motivazioni sopra elencate;

RITENUTO altresì di dover procedere con una determinazione presidenziale d'urgenza in quanto la prima riunione utile della Giunta camerale è programmata per il giorno 30 gennaio p.v. e l'eventuale decisione (con relativa comunicazione all'Agente Entrate Riscossione) di non aderire all'annullamento è da adottare, pubblicare e inviare entro il 31 gennaio p.v.;

ACCERTATA da parte dei Dirigenti competenti, la regolarità tecnico-amministrativa dell'istruttoria espletata dagli Uffici competenti e in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che nulla osta all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

1. che la Camera di Commercio di Treviso - Belluno eserciti la facoltà di non applicare l'annullamento parziale di cui alla Legge di Bilancio 2023, art. 1, commi 227 e 228 (evitando quindi l'annullamento delle sanzioni e degli interessi dovuti), comunicando tale decisione all'agente della riscossione, secondo le modalità da questi previste, entro il 31 gennaio 2023 e dando contestualmente notizia dell'adozione del presente provvedimento mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, così come disposto dalla norma;
2. di sottoporre alla Giunta camerale, nella prima riunione utile, il presente provvedimento, per la ratifica.

IL PRESIDENTE
Mario Pozza

Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agente per l'Italia digitale). In caso di stampa cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.